

CIRCOLARE 9/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.



L'ESSENZIALE IN BREVE

- ➔ Contributi INPS per i soci lavoratori di una S.r.l.
- ➔ Nuova disciplina del bollo auto
- ➔ Assemblee dei soci in forma digitale
- ➔ Minimizzazione dei rischi in caso di servizi esternalizzati e contratti d'appalto (Labour Intensive)
- ➔ Trattamento fiscale dei veicoli aziendali

Contributi INPS per i soci lavoratori di una S.r.l.

Con diverse sentenze concordanti del settembre 2026 la Corte di Cassazione italiana ha avviato un **importante cambiamento nel calcolo dei contributi INPS** per i soci lavoratori di una S.r.l.. Secondo questa nuova giurisprudenza, gli utili non distribuiti dalla società, ma accantonati, **non sono più soggetti, in linea di principio, all'obbligo contributivo INPS**. Ciò è in contrasto con la prassi finora seguita dall'INPS, secondo cui i contributi erano dovuti indipendentemente da un'effettiva distribuzione degli utili. Va osservato che questa nuova giurisprudenza non riguarda i contributi minimi calcolati sul reddito minimale stabilito per legge (4 rate annuali di pari importo), che restano dovuti a prescindere. Non rientrano inoltre nel perimetro le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Permangono tuttavia **alcune incertezze giuridiche e pratiche**, a causa delle quali occorre attendere una chiara presa di posizione dell'INPS prima di intraprendere ulteriori passi. In tale contesto potranno essere valutate anche eventuali domande di rimborso per i contributi INPS versati in eccesso negli anni passati.

Nuova disciplina del bollo auto

Con il D.Lgs. n. 147/2026 del 7 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026, sono stati **ridefiniti i criteri per l'attribuzione territoriale del bollo auto**. Per le persone fisiche rileva la residenza del proprietario, mentre per le imprese rileva in linea di principio la sede legale. La novità è che, in presenza di una diversa «gestione ordinaria corrente» rileva, per l'attribuzione territoriale del bollo auto, il luogo in cui essa viene effettivamente esercitata.

Le imprese la cui amministrazione principale non coincide con la sede legale devono aggiornare i relativi dati nel Repertorio economico amministrativo (REA) della Camera di commercio **entro 90 giorni dall'entrata in vigore** (ossia entro il 10 novembre 2026).

La nuova disciplina intende garantire che il bollo auto sia attribuito alla Regione o Provincia autonoma in cui **l'attività amministrativa dell'impresa viene effettivamente esercitata** su base corrente.

Assemblee dei soci in forma digitale

Con la scadenza del **30 settembre 2026** è venuto meno il regime speciale per lo svolgimento delle assemblee dei soci in forma digitale introdotto durante la pandemia di Covid-19. Dal 1° ottobre 2026 si applicano quindi nuovamente esclusivamente le disposizioni del Codice civile e dei rispettivi statuti societari. Ciò non significa tuttavia che le assemblee dei soci digitali non siano più ammesse. **Determinante è ora la forma giuridica della società** e le disposizioni dello statuto.

Nelle S.r.l. le assemblee dei soci possono **continuare a essere tenute anche senza un'espressa previsione statutaria mediante audio o videoconferenza**, purché lo statuto non lo vieti espressamente. In tal caso possono collegarsi digitalmente singoli soci oppure tutti i soci. Sono ammesse anche assemblee puramente digitali, senza un luogo fisico di riunione.

Nelle società per azioni è invece in linea di principio **necessaria un'apposita clausola statutaria** affinché gli azionisti possano partecipare tramite audio o videoconferenza. Fa eccezione soltanto il caso delle assemblee totalitarie, ossia

quando partecipano tutti gli azionisti con diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Il presidente può, in linea di principio, dirigere l'assemblea anche da remoto. Qualora sia tuttavia indicato un luogo fisico di riunione, è necessario che in tale luogo sia presente il segretario o il notaio incaricato della verbalizzazione.

Le società per azioni il cui statuto non preveda ancora una disciplina al riguardo dovrebbero pertanto valutare l'opportunità di modificarlo, così da consentire anche in futuro lo svolgimento delle assemblee dei soci in modalità digitale.

Minimizzazione dei rischi in caso di servizi esternalizzati e contratti d'appalto

Spesso attività ad alta intensità di manodopera (pulizie, determinati lavori edili, logistica) vengono affidate a fornitori di servizi esterni mediante contratti d'appalto. Se l'appaltatore/fornitore di servizi **non dispone di un'adeguata organizzazione aziendale** (sede, personale proprio, attrezzature proprie) oppure non adempie ai propri obblighi fiscali e contributivi, l'amministrazione finanziaria qualifica spesso tali contratti come **somministrazione illecita di manodopera o prestazioni di servizi fittizie**.

In tal caso le autorità presumono a carico del committente una corresponsabilità colposa. L'ignoranza al riguardo non protegge né da accertamenti fiscali né da indagini penali nei confronti del committente.

I rischi:

- Contributi previdenziali e imposte: responsabilità per i **contributi previdenziali non versati e disconoscimento della detrazione dell'IVA** nonché rettifiche fiscali (ad es. ai fini IRAP). Nota: in determinati settori il meccanismo del reverse charge riduce il rischio IVA, ma non esonera dalle altre conseguenze. Occorre inoltre precisare che il committente (appaltante) risponde in linea di principio sempre in solido e senza limiti con l'appaltatore (subappaltatore) per le retribuzioni e i contributi previdenziali non corrisposti.
- Penale: accusa di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione dei redditi** (art. 2, D.Lgs. 74/2000) nonché ripercussioni sulla responsabilità dell'ente (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001).
- Operativo ed economico: sequestri, blocco dei conti, elevati costi di difesa, esclusione dalle gare d'appalto pubbliche, interruzione della catena di fornitura nonché danni reputazionali.

Per ridurre efficacemente tali rischi si raccomanda un **approccio di controllo preventivo e continuativo**:

- Verificare la struttura aziendale del fornitore: **Acquisire evidenze di personale proprio**, di attrezzature/mezzi di lavoro propri, di una pluralità di clienti nonché di stabilità finanziaria.
- Verifica documentale: **Acquisire la visura camerale**, i bilanci aggiornati, i dati di soci e amministratori nonché la documentazione attestante il regolare versamento di imposte e contributi (DURC o DURF), richiedere la dichiarazione di un consulente del lavoro, esaminare le buste paga quietanzate dai lavoratori per i periodi interessati.
- Adegamenti contrattuali e clausole di tutela: **Inserire clausole** che obblighino il fornitore al rispetto degli obblighi fiscali, contributivi e giuslavoristici, prevedendo inoltre un obbligo di trasmissione delle prove, un diritto di sospensione dei pagamenti in caso di sospetti, un diritto di recesso straordinario nonché clausole di manleva in caso di violazioni tributarie da parte del fornitore.
- Monitoraggio continuo: **Eeguire verifiche periodiche durante l'intera durata del contratto** e documentarle.

- **Sistema di controllo interno:** Definire procedure interne che disciplinino le modalità di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi.

In linea di principio è opportuno selezionare con cura i subappaltatori ed effettuare il pagamento dei corrispettivi solo se il subappaltatore fornisce la documentazione richiesta.

Trattamento fiscale dei veicoli aziendali

L'acquisto e l'impiego di autoveicoli in azienda solleva regolarmente questioni relative al trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Di seguito desideriamo fornirvi una panoramica dei principi più importanti e degli aspetti attuali.

a) Veicoli utilizzati esclusivamente a fini aziendali

Per gli autoveicoli la normativa fiscale distingue in linea di principio tra deducibilità piena e limitata. Una **deducibilità integrale dei costi di acquisto e di esercizio** è possibile solo se il veicolo è utilizzato esclusivamente a fini aziendali ed è indispensabile per l'attività – ad esempio per autocarri, trattori, autobus o autovetture che fanno parte dell'attività principale (produzione/commercio). Per i mezzi pesanti (*autocarri*) il Codice della strada vieta ad esempio persino l'uso privato. Essi devono essere parcheggiati presso la sede aziendale al termine della giornata lavorativa o dopo le trasferte e non possono essere utilizzati per il tragitto verso casa. Ne deriva che non vi è alcun vantaggio fiscale per la persona fisica. L'IVA sull'acquisto di tali veicoli aziendali è interamente detraibile.

Per le autovetture che **non rientrano tra i veicoli aziendali indispensabili**, la **deducibilità fiscale è del 20 %**, con un **importo massimo di 18.075,99 €** per l'acquisto. L'IVA può essere detratta soltanto al 40 % per i veicoli non indispensabili per la gestione dell'impresa. Queste regole valgono anche per la messa a disposizione a un amministratore della società o a un socio.

Una regola particolare riguarda gli **agenti e rappresentanti di commercio**. Per loro il trattamento fiscale è nettamente più favorevole: i costi del veicolo sono **deducibili all'80 %**, fino a un valore del veicolo di **25.822,84 €**, e l'IVA può essere – in caso di utilizzo esclusivamente aziendale – **detratta al 100 %**. Ciò tiene conto del fatto che il veicolo rappresenta per questa categoria professionale uno strumento di lavoro pressoché indispensabile.

Tra i costi deducibili rientrano anche **spese correnti come carburante, costi di officina e di riparazione**, ricambi, pedaggi autostradali, costi di parcheggio e spese analoghe.

b) Uso aziendale e privato con fringe benefit

Quando un'azienda mette a disposizione di un dipendente un veicolo per uso promiscuo, privato e professionale, il trattamento fiscale dipende da come viene rilevato questo benefit in natura (*fringe benefit*). Se questo viene **considerato nella busta paga o addebitato al dipendente**, il **70 %** dei costi è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, mentre l'IVA può essere detratta al 40 %. Se viene addebitata anche l'IVA al dipendente, **l'IVA può essere detratta integralmente (100 %)**. In entrambi i casi non sono previsti limiti massimi per i costi deducibili del veicolo. Affinché il trattamento fiscale venga riconosciuto nell'anno di competenza, la fattura relativa a questo cosiddetto fringe benefit deve essere **emessa entro il 31 dicembre e pagata entro lo stesso termine**. Solo così l'operazione può essere registrata correttamente nell'esercizio in corso e può essere garantito il relativo trattamento ai fini dell'IVA.

Dal lato del **dipendente** l'uso aziendale e privato comporta un **fringe benefit imponibile**, che risulta dalla tariffa ACI vigente del veicolo, applicata a una percorrenza annua stabilita per legge di **15.000 km**. Per i veicoli che **dal 1° gennaio 2025** vengono assegnati al dipendente e non rientrano nel regime transitorio, la percentuale da applicare non è più determinata dalle emissioni di CO₂, ma **esclusivamente dal tipo di motore**. Si applicano pertanto aliquote di calcolo diverse per veicoli con motore a combustione, veicoli elettrici e ibridi plug-in.

I nuovi valori per la determinazione del fringe benefit sono i seguenti:

- Motore a combustione (diesel o benzina): 50 % della tariffa ACI;
- Veicoli elettrici: 10 % della tariffa ACI;
- Veicoli ibridi plug-in: 20 % della tariffa ACI.

Novità dal 2026 è inoltre un aumento del fringe benefit imponibile **del 50 % per i veicoli aziendali più datati**: dal 1° gennaio successivo al termine del quinto anno dalla prima immatricolazione, il fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI viene aumentato del 50 %.

Per i veicoli con **dotazioni speciali** o accessori non già considerati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il fringe benefit imponibile aumenta a partire dal 2026 in misura forfettaria di un ulteriore **5 %**. Entrambe le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli che sono ancora tassati secondo le percentuali basate sulle emissioni di CO₂ (regime transitorio).

Di seguito una breve panoramica delle regole per il calcolo del fringe benefit:

Ordine	Assegnazione al dipendente	Disciplina
–	01.07.2020– 31.12.2024	Fringe benefit secondo le percentuali basate sulle emissioni di CO ₂ (dal 25 % al 60 %) del valore ACI per 15.000 km annui
Fino al 31.12.2024	01.01.2025– 31.12.2025	Regime transitorio: continuano ad applicarsi le percentuali basate sulle emissioni di CO ₂ (dal 25 % al 60 %) oppure – se più favorevole – applicazione della nuova disciplina con percentuali basate sul tipo di alimentazione (dal 10 % al 50 %)
–	Dal 01.01.2025 (accordo + consegna)	Nuova disciplina: fringe benefit in base al tipo di alimentazione (10 % elettrico, 20 % ibrido plug-in, 50 % combustione) sul valore ACI per 15.000 km annui
–	Proroga di contratto esistente	Si applica la disciplina vigente al momento della stipula del contratto originario
–	Riassegnazione a un altro dipendente	La disciplina applicabile dipende dal momento dell'effettiva riassegnazione

c) Utilizzo di un veicolo privato

In caso di utilizzo di un **veicolo privato per scopi aziendali** il datore di lavoro può dedurre integralmente un eventuale rimborso spese fino **all'importo massimo di rimborso ACI per chilometro**; gli importi eccedenti non sono deducibili. Vengono rimborsati i chilometri dalla sede aziendale all'appuntamento di lavoro e ritorno, purché tale tragitto non sia inferiore a quello dalla residenza del lavoratore. Per il lavoratore o amministratore **i costi rimborsati fino a tale valore massimo sono esenti da imposta**, mentre **l'importo eccedente è considerato reddito imponibile**.

Di seguito una panoramica riepilogativa dei diversi casi:

Utilizzatore del veicolo	Deducibilità fiscale	Detrazione IVA	Limite massimo dei costi
Uso esclusivamente aziendale e indispensabile per l'attività	100 %	100 %	nessuno
Uso aziendale, non indispensabile	20 %	40 %	18.075,99 €; Noleggio/leasing: 3.615,20 € all'anno
Uso aziendale e privato da parte di singoli dipendenti	70 % (se il compenso in natura viene addebitato)	40 % oppure 100 % (se viene addebitata anche l'IVA)	nessuno
Agenti e rappresentanti di commercio	80 %	100 %	25.822,84 €; Noleggio/leasing: 5.164,57 € all'anno
Amministratori con contratto di Co.Co.Co. o con partita IVA, soci	20 %	40 %	18.075,99 €; Noleggio/leasing: 3.615,20 € all'anno
Veicolo esclusivamente privato – addebito dei chilometri percorsi per l'azienda	100 %	/	secondo il rimborso massimo ACI per chilometro

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.